

STUDI

UNA TEORIA DELLA RESISTENZA: JEAN PETIT E LA JUSTIFICATION DU DUC DE BOURGOGNE

di Claudio Fiocchi

Alcune considerazioni sullo studio della tirannia

Lo spazio che la storiografia politica ha riservato al tema della resistenza al tiranno in Età Medievale è piuttosto esiguo. Se ne potrebbe trarre l'impressione che il Medioevo abbia affrontato in modo superficiale e solo collaterale la questione, come se si trattasse di un'appendice a teorie politiche più ampie, di cui costituisce un breve e consequenziale capitolo. Giovanni di Salisbury, Bartolo di Sassoferrato e pochi altri sono citati e studiati come esempi di riflessione antitirannica¹. Ma una significativa indicazione in senso contrario ci viene dalla lettura dei classici della letteratura antitirannica moderna: opere come le *Vindiciae contra Tyrannos*² o persino il secondo trattato sul governo di Locke³ denunciano in modo più o meno aperto il loro legame con la riflessione politica e la tirannologia medievale.

1. Non sono facilmente rinvenibili studi complessivi sul tema della tirannia nella riflessione politica medievale, mentre sono più frequenti articoli su singoli autori, come Giovanni di Salisbury. Un recente studio di ampio respiro sul tema della tirannia è quello di R. Boesche, *Theories of Tyranny. From Plato to Arendt*, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1996. La scelta del percorso seguito si dimostra però estremamente selettiva, tralasciando sia il Medioevo che l'Età Riformata.

2. Si fa qui riferimento al volume *Vindiciae contra tyrannos*. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe. Cura e traduzione di Saffo Testoni Binetti, La Rosa Editrice, Torino 1994, dotato di un approfondito apparato critico, che evidenzia le citazioni tratte da autori medievali. Ecco qualche esempio: di Bartolo viene ripresa la distinzione tra la tirannide d'esercizio e quella per mancanza di titolo (p. 50, p. 140), le considerazioni circa le leggi che devono punire i sediziosi (p. 151, pp. 156-7); di Tommaso, un passaggio sulla contestazione al tiranno (p. 157); le tesi conciliariste sul rapporto tra papa e concilio, applicate alla dimensione politica secolare (p. 49), che riecheggiano il diritto canonico sulle corporazioni.

3. La distinzione bartoliana, citata nella nota precedente, è rintracciabile alla fine del *II Trattato sul governo*. J. Locke, *Due trattati sul governo e altri scritti*, a cura di L. Pareyson, Utet, Torino 1982, p. 399: «...l'usurpazione è una specie di conquista interna, con la differenza che un usurpatore non può mai avere il diritto dalla sua parte, non essendovi usurpazione se non quando uno entra in possesso di ciò su cui ha diritto un altro. Il che, in quanto è usurpazione, è un cambiamento soltanto di persone, e non delle forme e delle norme di

Uno studio della riflessione antitirannica medievale svolge, sotto un certo profilo, la funzione di colmare una lacuna; tuttavia, da un altro punto di vista, proporre una specifica tematizzazione di questo argomento – e dunque una sua centralità – può costituire un'utile prospettiva nella storiografia politica. L'ambito teorico a cui questa ricerca viene a connettersi è quello della riflessione sulla fragilità del potere, nella duplice convinzione che i momenti di frattura, di denudamento, di crisi del potere (come le questioni dinastiche più gravi, le ribellioni, la follia del sovrano, le violazioni della legalità) siano interessanti in se stessi, perché si presentano in ogni epoca, e che il loro studio sia al contempo utile per «la comprensione razionale della storia del potere, di ogni potere in genere della storia politica», come scrive Ovidio Capitani⁴. L'attenzione si concentra sul potere eserci-

governo, perché se l'usurpatore estende il suo potere oltre ciò che di diritto apparteneva ai principi legittimi governanti dello stato, si tratta di tirannide aggiunta all'usurpazione».

Più in generale, vi sono molti studi, soprattutto di area anglofona, che hanno approfondito il legame tra pensiero politico medievale e pensiero politico moderno. Tra i più rilevanti va senza dubbio ricordato Q. Skinner, *Principi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna 1989, che rintraccia una serie di argomentazioni e di concetti che, elaborati nel Medioevo, hanno poi trovato un'applicazione anche in teorie della resistenza successive. Si può ricordare l'uso della norma civilistica «vim vi repellere licet», che, originariamente destinata a giustificare la resistenza di un privato cittadino minacciato da un ladro introdottosi in casa sua, fu applicata prima da Ockham e poi da Gerson (vol. II, pp. 186-87) all'ambito pubblico sulla base della considerazione che se essa era valida per tutelare gli interessi di un singolo cittadino, a maggior ragione poteva essere chiamata in causa per la difesa del bene comune. Questa argomentazione tornò ad essere utilizzata in età luterana, come mostra la diatriba tra Gregorio Brück e Martino Bucero (vol. II, pp. 287-88). F. Oakley (*Legitimation by consent: the question of medieval roots*, in «Viator», 14, 1983, pp. 303-35) ritiene caratteristico del Medioevo l'elaborazione di un pensiero politico fortemente influenzato dalla teoria canonistica delle corporazioni (con esplicito riferimento a B. Tierney, *Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought – 1150-1650*, Cambridge, University Press 1982) che nell'età moderna viene modificato da un individualismo di origine religiosa durante la rivoluzione inglese. Data l'amplessima produzione di studi su questo argomento, mi limito ad indicare solo alcuni dei saggi a mio avviso più interessanti: F. Oakley, *On the road from Costance to 1688: the political thought of John Major and George Buchanan*, in «The Journal of British Studies», I, 1983, pp. 1-31; Id., *Almain and Major: Conciliar Theory on the Eve of the Reformation*, in «American Historical Review», LXX, 1965, pp. 673-90; Z. Rueger, *Gerson, the conciliar movement and the right of resistance*, in «The Journal of the History of Ideas», vol. XXV, n. 4, 1964, pp. 467-86; J.R. Strayer, *On the Medieval Origins of Modern State*, Princeton University Press, Princeton N.Y. 1970; B. Tierney, *Origins of natural rights language: texts and contexts, 1150-1250*, in «History of Political Thought», vol. X, No. 4, Winter, 1989, pp. 615-46; R. Tuck, *Natural Rights Theories: Their Origins and Development*, Cambridge University Press, Cambridge 1979; M. Wilks, *The Problem of Sovereignty in the Later Middle Age. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists*, Cambridge University Press, Cambridge 1963. Segnalo inoltre la «Rivista di Storia della Filosofia», n° 3/95, interamente dedicato al tema dei monarcomachi (in particolare si vedano gli interventi di P. Carrive, su George Buchanan, e di J.F. Spitz, che articola interessanti considerazioni sul continuismo e la discontinuità nelle teorie della resistenza moderne).

4. *I re nudi. Congiure, assassini, tracolli e altri imprevisti nella storia del potere* (a cura di G.M. Cantarella e F. Santi), C.I.S.A.M., Spoleto 1996, p. VII. Si tratta di un interessantissimo volume (che riporta gli Atti del Convegno di studio della Fondazione Ezio Franceschi-

tato in un momento di nudità: quando, cioè, si presenta privo di legittimazione, o al di fuori di un quadro di legalità. La prospettiva è per così dire rovesciata rispetto alle analisi che accolgono come punto di partenza l'origine della sovranità. Si parte dunque da un potere che è percepito come illegittimo o illegale.

Ma in quali circostanze un sovrano può essere definito tiranno? La risposta richiede l'individuazione di criteri di legittimità del potere che definiscano l'abuso del potere o l'illegittimità degli ordini impartiti: ma la cosa è tutt'altro che pacifica, perché possono intrecciarsi criteri di legittimità diversi, come l'origine della sovranità e la finalità del potere politico. Il tema del bene comune, per citare un esempio, viene immediatamente coinvolto, anche quando si afferma l'origine popolare della sovranità. Tommaso d'Aquino è un autore che, in modo esemplare, si dibatte in una ragnatela di principi diversi⁵.

Una volta che la figura del tiranno sia stata individuata e definita, e che il principio della resistenza sia stato legittimato, ci si trova sul tappeto altre questioni: chi può definire un sovrano tiranno e chi può contrastarlo? Rispondere a queste domande significa indicare ruoli e funzioni all'interno dello Stato: occorre allora stabilire come il potere venga ripartito all'interno della società. Il tema della sovranità va approfondito in due direzioni: quello della sua origine e quello della sua distribuzione all'interno del corpo sociale. Ed entra in gioco, nello stesso tempo, il tema della libertà: la libertà di azione e la libertà di parola, come possibilità di denunciare il sovrano degenerato. Determinare la risposta a questi quesiti permette di individuare elementi di tensione nella riflessione di un autore⁶ e il ricorso a prospettive

ni – Certosa del Galluzzo, 19 Novembre 1994) che analizza, in vari interventi, diverse situazioni storiche in cui il potere, per motivi diversi, dall'assassinio alla crisi dinastica, si è trovato 'nudo' e cerca di focalizzare vari sforzi fatti per cercare di rivestire il potere stesso di legittimità.

5. La riflessione sulla tirannia di Tommaso pone un problema interpretativo. Se la tirannia, come tale, è illegittima, tuttavia, sembra diventare tollerabile quando lede il bene individuale e non quello comune: «*bonum per tyrannidem non tollitur, sed aliqua particularium hominum bona impediuntur*», Tommaso d'Aquino, *De regimine principum ad regem Cypri et de regimine Judeorum ad Ducissimam Brabantiae, Politica Opuscula Duo* (a cura di J. Mathis, Marietti, Torino 1924) cap. V, p. 7. L'illegittimità della tirannia non sembra di per sé consentire la resistenza. Il valore del bene comune si pone in tensione con quello dell'illegittimità del potere esercitato.

6. Il pensiero politico di Ockham, ad esempio, ruota attorno all'asse centrale della discussione sulla *plenitudo potestatis* rivendicata dal pontefice. Tuttavia, a partire da questo tema prendono corpo una serie di altre discussioni, caratterizzate da una autonomia teorica rispetto alla precedente: i temi della proprietà, della libertà, della forma migliore di governo. Non è strano perciò rinvenire passi significativi sul tema della resistenza al tiranno. Nel limitare la possibilità di intervento del papa sull'imperatore ad un intervento *casualiter*, l'autore francescano si trova costretto ad indicare le ragioni e i motivi di questa interferenza. Da qui la necessità di indicare anche chi siano i soggetti politici principalmente deputati al controllo dell'operato del sovrano, data la straordinarietà dell'intervento papale. A questo proposito, si indicano in particolare, tra gli altri, i seguenti passi: *An Princeps*, VI, 278-88 (Guglielmo d'Ockham, *La spada e lo scettro. Due scritti politici*, introduz. di Mt. Fumagalli Beonio Brocchieri, tr. e note di

teoriche differenti⁷ (o linguaggi, per utilizzare lo schema interpretativo di Black⁸). Ci viene restituita in modo ricco tutta la problematicità di una riflessione politica.

Non è superfluo ricordare che le risposte fornite a queste domande sono spesso legate alle situazioni concrete nelle quali sono state elaborate: Giovanni di Salisbury, Bartolo di Sassoferrato, Coluccio Salutati, Jean Petit scrivono sotto la suggestione di esperienze precise e sotto la pressione di eventi specifici. Le discussioni sulla tirannia possono perciò riflettere cambiamenti a livello di istituzioni politiche, la nascita di nuove realtà o la trasformazione di altre. Due esempi chiarificatori: Giovanni sospettò di tirannia re Enrico, ma il processo a cui il sovrano inglese stava dando corso non era altro che un tentativo di potenziamento dell'autorità regia rispetto alla Chiesa⁹. La tirannia di cui Coluccio accusava i Visconti corrispondeva alla formazione di una nuova realtà politica¹⁰.

Legittimità e legalità

Occorre definire alcuni termini chiave che costituiscono degli strumenti idonei ed opportuni per l'analisi della tirannia. A tale proposito, si posso-

S. Simonetta, Bur 1997, pp. 134-36); *Breviloquium de principatu tyrannico*, IV, 6, 14-22 e VI, 2 (ed. cr. a cura di R. Scholtz, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1944); *Octo Quaestiones*, q. VIII, c. 4 (*Octo quaestiones de potestate papae*, a cura di J.G. Sikes, in Gullelmi de Ockham *Opera politica*, vol. I, Manchester University Press, Manchester 1940 (sec. ed. 1974), pp. 1-221).

7. È emblematica l'analisi della tirannia che Tommaso svolge nel *De regno*. Che cosa succede quando il tiranno governa una comunità che gode del diritto di scegliersi il re? Per Tommaso in questa circostanza la soluzione è facile: è la comunità stessa che deve intervenire per rimuoverlo o limitarne il potere. Il fondamento di legittimità dell'intervento è dato dal fatto che ad intervenire è la fonte stessa del potere esercitato dal tiranno. Il sovrano legittimo che diviene tiranno, ha rotto il patto stretto con i cittadini ed è venuto meno allo scopo per cui era stato costituito come re. Nel caso in cui il potere che il re esercita abbia come fonte non il popolo che viene governato, bensì un'autorità superiore, è a questa che occorre rivolgersi in casi di degenerazione tirannica. La terza eventualità descritta da Tommaso è più complessa ed apre una nuova prospettiva. Nella casistica delineata, si presenta come la situazione in cui contro il tiranno non si può contare su nessuna risorsa umana. La soluzione sta nell'appello a Dio, «re di tutti i re», si sottolinea, il che indica che è in Dio che va collocata la fonte di ogni potere. Possiamo notare allora una sorta di crescendo nella casistica, dove progressivamente la fonte del potere viene posta sempre più lontano dai governati, e sempre più in alto: prima la comunità, poi il signore terreno del re, infine il re dei re per eccellenza. Tommaso D'Aquino, *De regno*, cit., cap. VI, pp. 8-9.

8. A. Black, *Political Languages*, in M. Wilks, *The Church and Sovereignty*, Basil Blackwell, Oxford, pp. 313-328.

9. Per questa considerazione, si rimanda a G.C. Garfagnini, *Legittima potestas e tirannia nel Policraticus di Giovanni di Salisbury*, in «Critica storica», XIV, n. 4, 1977, p. 7-44.

10. A questo proposito, si veda R. Fubini, *Congiure e Stato nel Secolo XV*, pp. 143-62, in *I re nudi*, cit.

no adottare i concetti elaborati da Passerin D'Entrèves e che Francis Oakley¹¹ ha recuperato affrontando la questione delle radici medievali della teoria moderna del consenso politico. In particolare, l'attenzione va focalizzata sui concetti di legalità e legittimità. Passerin d'Entrèves¹² ritiene che il potere possa essere considerato da tre punti di vista: i) come forza bruta, nella sua capacità di farsi obbedire; ii) inserito in un contesto di leggi che lo limitano e lo disciplinano; iii) rivestito di una giustificazione (come il consenso popolare o l'origine divina) che vincola i sudditi o i cittadini all'obbedienza in nome dell'origine del potere stesso. La seconda e la terza prospettiva sono rispettivamente la legalità e la legittimità. È chiaro che la legittimità agisce a un livello concettualmente antecedente quello della legalità: alle leggi si obbedisce in virtù di una motivazione. La forza deve essere esercitata all'interno di un quadro normativo, ma a sua volta la legge che disciplina la forza deve essere investita di un elemento di valore che la legittimi.

La possibile identificazione tra le due dimensioni, paventata da Passerin D'Entrèves, è facilmente comprensibile. Se pensiamo che la legge è espressione della volontà generale e che la volontà generale non è altro se non il criterio di legittimità di ogni ordinamento politico democratico, «ciò significa che la legittimazione di ogni norma che compone l'ordinamento deriva da un criterio puramente formale, cioè dalla sua conformità alla volontà del sovrano espressa nella legge, che è la fonte del diritto per eccellenza»¹³.

Il rapporto tra legalità e legittimità è, però, tutt'altro che pacifico: basti pensare che possono esservi delle leggi che consideriamo ingiuste, illegittime, perché, ad esempio, travalicano i limiti stabiliti all'esercizio del potere. Che cosa succede se l'autorità politica emana una legge che è contraria al bene pubblico? In effetti, è abbastanza ovvia la conclusione che, se si determina un divario tra ciò che la legge sancisce e ciò che obbliga dal punto di vista etico, allora è doverosa una qualche forma di ribellione.

I medesimi problemi entrano in gioco in modo molto netto nelle riflessioni politiche medievali. Tommaso si chiedeva: è lecito trasgredire una legge che potrebbe nuocere alla città? Se un città è assediata, e si stabilisce una norma per effetto della quale è proibito aprire le porte per accogliere dei cittadini che fuggono dai nemici, e se in un caso specifico gli uomini a cui si devono chiudere in faccia le porte sono proprio quelli che potrebbero salvare la città, — ebbene quale valore può avere, in una simile circostanza, la norma prescritta? Deve essere rispettata oppure no? Certo, sarebbe necessario ricorrere alla fonte stessa della legislazione, quale che sia, e lasciare

11. F. Oakley, *Legitimation by consent*, cit.

12. A. Passerin d'Entrèves, *Obbedienza e Resistenza in una società democratica*, Edizioni di Comunità, Milano 1970. In particolare, si vedano i saggi *A chi obbedire?* (pp. 31-52) e *Legalità e legittimità* (pp. 53-66). Passerin d'Entrèves mette in luce in questi saggi anche il suo debito nei confronti delle riflessioni sul potere di Max Weber.

13. A. Passerin D'Entrèves, *Legalità e legittimità*, cit., pp. 58-59.

ad essa la decisione. Ma se non c'è tempo? Chi può decidere di aprire le porte o lasciarle chiuse? Tommaso ricorreva al concetto di dispensa: *necessitas non subditur legi*¹⁴. È chiaro che il rispetto della legalità in questo caso avrebbe un effetto controproducente. Sarebbe allora legittimo per i guardiani violare la legge e aprire le porte della città? La dialettica tra legittimità e legalità è forse più netta nelle discussioni politiche medievali di quanto non sia oggi.

Il reticolo di questioni che si dirama dal tema della tirannia rende persuasiva la tesi di Mario D'Addio sulla tirannia come luogo teorico di primaria importanza per l'elaborazione delle teorie politiche in quanto sede più naturale per discutere dei rapporti fra sovrano e popolo, dei limiti dell'autorità del sovrano e della distribuzione dei poteri all'interno del corpo dello stato. Nello stesso tempo, occorre considerare con cautela una possibile implicazione di questa valutazione sull'importanza teorica della riflessione antitirannica, e cioè che la legittimazione del tirannicidio comporti un tale coinvolgimento dei cittadini che costringe a riconoscere questi ultimi come fonte della sovranità¹⁵. È possibile infatti rintracciare tanto nel Medioevo quanto in Età Moderna teorie della resistenza che non fondano la legittimità dell'opposizione al sovrano sulla origine popolare della sovranità¹⁶. In particolare, se si accetta la distinzione tra un dovere e un diritto di resistenza¹⁷ l'implicazione prospettata da D'Addio appare più problematica.

14. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae* (ediz. leonina, traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani, ESD, vol. I-XXXI, Bologna 1984) q. 96, a. 6, vol. 12, p. 143. Tommaso definisce con estrema chiarezza le condizioni che rendono giusta una legge, mettendo un particolare accento sull'accordo delle leggi positive con il bene comune e con le leggi divine. In questo modo, la legittimità e la legalità appaiono distinte con lucidità: esiste un duplice assetto assiologico al quale le leggi umane devono attenersi per essere obbedite dai sudditi o dai cittadini. *Ivi*, p. 135.

15. M. D'Addio, *L'idea del contratto sociale dai sofisti alla Riforma e il De principatu di Mario Salamonio*, Giuffrè editore, Milano 1954, p. 268. D'Addio legava strettamente la questione del tirannicidio e la nascita del contratto sociale. In un certo senso, il primo è una concretizzazione di quelle istanze che porteranno alla seconda: «Per tramite della teoria del tirannicidio l'ipotesi del contratto sociale si concretizza in norma pratica della società politica, si particolarizza e soprattutto si tecnicizza, ossia viene assunta come principio fondamentale dell'organizzazione costituzionale dello Stato» (p. 268). Al di là della condivisibilità o meno della tesi avanzata da D'Addio, resta la significativa indicazione delle teorie del tirannicidio, o più in generale della resistenza come momenti fondamentali per l'elaborazione e l'espressione di teorie politiche che razionalizzano e disciplinano l'uso del potere all'interno della società e sanciscono il ruolo dei diversi attori politici.

16. La discussa teoria antitirannica di Giovanni di Salisbury, per citare una delle più note fra quelle elaborate dai pensatori medievali, non concepisce la sovranità come emanante dal basso; il coinvolgimento eventuale delle varie parti del corpo dello Stato anche nella vicenda dell'azione di resistenza al tiranno non avviene in nome della sovranità che da esse emanerebbe.

Passando all'Età Moderna, si può fare cenno a John Knox che invitava i nobili a resistere al sovrano tirannico in caso di disobbedienza ai precetti divini: quello che esprimeva era un dovere religioso di resistenza, all'interno di una prospettiva che vede l'origine del potere, di ogni potere, del re e dei nobili, in Dio. Q. Skinner, *Principi*, cit., vol. II, pp. 302-4.

17. A questo proposito, suggerisco la lettura di Q. Skinner, *The Origins of Calvinist Theory*

L'analisi dell'opera che è oggetto del presente lavoro, la *Justification du Duc de Bourgogne* e di una parte delle polemiche che essa suscitò, permette di evidenziare tutta la complessità della dialettica tra legittimità e legalità, l'elaborazione di un concetto di resistenza che sfugge al quadro teorico della sovranità popolare e di quella che Ullmann chiamava la teoria ascendente¹⁸, e come, in ultima istanza, la definizione dei criteri e delle modalità di resistenza al tiranno sia una delle molte facce di una teoria politica, ma forse quella che più criticamente costringe a definire i ruoli e i poteri dei vari attori che si muovono sulla scena politica.

La *Justification du Duc de Bourgogne*

La *Justification*¹⁹ è scritta dal teologo francescano della Sorbona Jean Petit, in difesa del duca di Borgogna, Giovanni senza Paura, accusato dell'omicidio del fratello del re di Francia Carlo VI, Luigi d'Orleans, ucciso agli inizi dell'autunno del 1407. È uno dei momenti più critici dello scontro tra le due potenti fazioni dei borgognoni e dei seguaci dell'Orleans che si contendono il controllo del regno nella particolare situazione determinata dalla follia di re Carlo VI. Occorre ricordare che l'influenza di Luigi d'Orleans si era accresciuta notevolmente nel periodo compreso tra il 1402 e il 1407. Se il padre di Giovanni, Filippo l'Ardito, aveva goduto di una posizione politica invidiabile e di una notevole rendita finanziaria, il nuovo duca

of Revolution, in After the Reformation. Essays in honor of J.H. Hexter, ed. by Malamount, University of Pennsylvania Press, 1980, 309-330. Skinner distingue teorie della resistenza legittimate da un dovere di tipo religioso e teorie che fanno appello ad un diritto che discende dall'origine popolare della sovranità: a loro volta, queste ultime possono fare appello ad un diritto di resistenza collettivo o individuale. L'autore in cui si manifesta per la prima volta quest'ultimo tipo di diritto è oggetto di discussione da parte degli studiosi. Skinner ritiene plausibile l'individuazione di George Buchanan, Oakely (*Legitimation by consent*, cit.), al contrario, ritiene erranea tale interpretazione del pensatore scozzese.

18. W. Ullmann, *Principi di governo e politica nel Medio Evo*, Mulino, Bologna 1972; Id., *Il pensiero politico nel medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

19. Il testo della *Justification du Duc de Bourgogne* a cui faccio riferimento nel presente lavoro si trova in G. Lenfant, *Histoire du Concile de Pise*, Lefebvre, Utrecht 1731, pp. viii-xxxii, tome II, part. III. Al pari di un'altra celebre edizione, contenuta in L. Douet-d'Arcq, *Chronique d'Enguerran de Monstrelet*, 6 vol. Parigi, presenta alcune differenze rispetto al manoscritto francese 5733 della Biblioteca nazionale di Francia, una parziale trascrizione del quale può essere letta in B. Guenée, *Un meurte, une société. L'assassinat di Duc d'Orleans, 23 Novembre 1407*, Ed. Gallimard, Paris 1992. Le differenze riscontrate non mi paiono rilevanti sotto il profilo della teoria politica esposta dall'autore, ma dovranno essere oggetto di un successivo lavoro. La traduzione dei passi citati è mia. La scansione degli argomenti all'interno della prima parte della *Justification* (la premessa maggiore dell'opera) segue quest'ordine: analisi della radice di tutti i mali, la *cupiditas* (pp. xi-xiv); caratteri del crimine di lesa maestà ed esempi storici e biblici (pp. xiv-xxiii); definizione del tiranno e sua punizione (pp. xxiii-xxiv); autorità che confermano la posizione di Jean Petit, discussione sulla liceità del tirannicidio e ulteriori conclusioni (pp. xxiv-xxxv). Le autorità cui fa appello sono dodici, distinte in quattro gruppi da tre: teologi, filosofi morali, leggi civili, esempi biblici. Segue la dimostrazione del comportamento tirannico di Luigi d'Orleans (la premessa minore).

di Borgogna veniva ad essere progressivamente emarginato dalla guida del regno e versava in gravi condizioni economiche²⁰. Agli inizi di agosto il duca di Borgogna si incontra con Raoul d'Auquetonville, suo scudiero, personaggio discusso, che precedentemente era stato funzionario regio ed era stato accusato di uno scandalo finanziario ai danni della regina. Si ignora se sia imputabile a questo losco individuo la responsabilità del disegno di Giovanni, ma presumibilmente ne fu l'esecutore. Luigi d'Orleans viene ucciso di sera, due mesi dopo, da una banda di armati: nel volgere di poche settimane Giovanni diventa il personaggio più importante non solo di Parigi, ma dell'intera Francia.

Negli anni che seguono il partito degli Orleans, guidato dalla vedova di Luigi, Valentina Visconti, deve subire per due volte una umiliante riconciliazione con i borgognoni. La nobiltà francese si divide in due partiti: da una parte Orleans, Berry, Borbone, Bretagna, Linguadoca e Guascogna (i cosiddetti armagnacchi); dall'altra Borgogna, Brabante, Nevers, Artois, Piccardia, Fiandre e popolo di Parigi. Numerosi sono gli scontri. Luigi d'Orleans è vendicato dal nipote, il futuro Carlo VII, per mano dei suoi consiglieri Tanguy Du Chastel e Guillaume Bataillé che uccidono, a tradimento, il duca di Borgogna a Montereau, durante quello che avrebbe dovuto essere un incontro pacificatore (un omicidio, a ben vedere in linea con gli stessi principi che Jean Petit aveva invocato per giustificare l'uccisione di Luigi da parte di Giovanni, come vedremo tra poco).

Jean Petit intende dimostrare due tesi: 1) un tiranno può legittimamente essere combattuto, anzi *deve* essere contrastato e ucciso; 2) Luigi d'Orleans è stato un tiranno e perciò l'intervento di Giovanni di Borgogna nei suoi confronti deve essere considerato giusto. La prima parte della *Justification* è dedicata a giustificare da un punto di vista teorico il tirannicidio, la seconda a dimostrare storicamente che i comportamenti di Luigi sono stati quelli propri di un tiranno. Il presente lavoro focalizzerà l'attenzione sulla prima parte dell'opera di Jean Petit. In effetti, questa sezione della *Justification* ha acquisito negli anni successivi alla pubblicazione dell'opera una notevole importanza ed è stata al centro di un acceso dibattito. I motivi di discussione erano diversi: non solo le tesi avanzate da Petit apparivano a molti pericolose, ma la lingua stessa in cui erano espresse le rendeva ancora più pericolose per la sopravvivenza dello Stato, perché potevano essere comprese da tutti. L'argomento della *Justification* avrebbe dovuto essere oggetto di una disputa universitaria, pronunciata in latino davanti a uomini colti: ciò che avrebbe potuto essere un'ipotesi oggetto di dubbio, una volta scritta in francese e diffusa ampiamente, veniva presentata come certezza²¹. Jean Charlier de

20. M.T. Caron, *Noblesse et pouvoir royal en France*, Armand Colin, Paris 1984, pp. 154-55.

21. B. Guenée, *Un meurtre*, cit., pp. 237-38. Guenée analizza in modo molto approfondito l'intera vicenda della morte di Luigi d'Orleans e traccia una breve ma utile storia delle discussioni seguite alla diffusione delle tesi di Jean Petit. L'autore fa sovente riferimento ad uno studio classico sull'argomento, A. Coville, *La question du tyrannicide au commencement du XV siècle*,

Gerson fu il più feroce avversario di queste teorie, ma non riuscì mai ad ottenerne una definitiva condanna: quando vi tentò al Concilio di Costanza (1414-18) – ormai il caso dell'assassinio del fratello del re si era chiuso, dal punto di vista politico²² – non vi riuscì: troppi delegati di altre parti d'Europa, oltre ai sostenitori del duca di Borgogna, conoscendo situazioni di tirannia, si rifiutavano di condannare le tesi di Petit. Si tratta di un capitolo poco noto del Concilio di Costanza, ma interessante per gli scontri tra le diverse visioni della legittimità dell'azione politica.

Il punto di partenza della teoria della resistenza proposta da Jean Petit è la trattazione del crimine di lesa maestà, di cui vengono individuate due tipologie: il crimine di lesa maestà divina e il crimine di lesa maestà umana. Quest'ultimo, a sua volta, può consistere in una ingiuria contro la persona del principe, contro la sua sposa, contro i suoi figli o contro il bene della cosa pubblica. A questo approccio di tipo giuridico segue una definizione della figura del tiranno che sfugge a questa prospettiva, e fa piuttosto appello ad un'autorità ecclesiastica, Gregorio Magno:

È propriamente tiranno chi non è considerato signore, non governa giustamente: o non si fregia del titolo di principe. Infatti, come il principato giusto è detto regno, così il dominio perverso è denominato tirannide²³.

Questa citazione modifica la precedente linea di analisi, perché da un crimine nei confronti del sovrano, si passa a discutere delle azioni di un sovrano legittimo o di un usurpatore. La connessione tra le due prospettive è data dal fatto che la slealtà del crimine di lesa maestà appare finalizzata all'instaurazione della tirannia. Ma la lesa maestà è anche un atto di ingiuria nei confronti del paese, il che vuol dire, tra l'altro, esercitare ingiustamente il potere benché sia stato legittimamente ricevuto: un duca, o altro nobile, che abusi del proprio potere per saccheggiare, derubare, occupare piazzeforti agisce da tiranno. Secondo la scienza giuridica del tempo, si sarebbe potuto dire che il primo (chi acquisiva il regno senza averne il titolo legittimo) era un tiranno usurpatore, mentre il secondo (chi abusava di un potere legittimamente ricevuto) era un tiranno d'esercizio. Verso la fine della prima parte della *Justification*, Petit torna sulla definizione del tiranno, arricchita da quanto ha analizzato fino a quel momento. La definizione-descrizione di Jean Petit (si tratta del «nono corollario», che precede l'inizio della secon-

Paris 1932. Di Coville segnalò anche Id., *Francia: Armagnacchi e Borgognoni*, in *Storia del Mondo Medievale*, Garzanti, Milano, vol. VI, *Declino dell'Impero e del papato e sviluppo degli stati nazionali*, pp. 642-72.

22. Il duca di Borgogna ottenne il perdono del re nel marzo del 1409.

23. *Justification*, p. xxiii. «Tyrannus est proprie qui non dominus reputatur, non iuste principatur: aut non principatu decoratur. Nam sicut regnum rectus principatus dicitur, sic dominium perversum tyrannis nuncupator». Jean Petit non indica la fonte di questa citazione. Forse il riferimento è Gregorio Magno, *Moralia in Job*, xxxviii, 8-16.

da parte) mette l'accento sulle angherie e i soprusi che possono essere compiuti dall'uomo di potere.

È tiranno ogni suddito e vassallo che mantiene genti armate nel paese, che non fanno altro che mangiare, tengono lontano il popolo, rubano e depredano, uccidono la gente e stuprano le donne, mettono capitani nelle fortezze e negli altri punti strategici del reame. Impongono tasse fingendo che serva per la guerra contro i nemici del reame, ma una volta riscosse, le sottraggono al tesoro del re con la forza e la violenza, e con questo denaro stringono alleanza con i nemici, gli avversari e coloro che hanno malvagie intenzioni nei confronti del re, e si rendono forti per realizzare il loro disegno, vale a dire ottenere la corona e la signoria del reame²⁴.

Convergono in questa definizione i due elementi già considerati: l'illegalità degli atti compiuti, e, nello stesso tempo, la finalità che da tali atti può essere facilmente desunta, vale a dire lo scippo della corona. Appare stimolante il suggerimento avanzato da Spoerl²⁵ secondo il quale quello che Petit introduce è un terzo concetto di tiranno, oltre a quello di tiranno d'esercizio e usurpatore: nell'ambito della tirannia rientrerebbero dunque anche il crimine di lesa maestà e l'alto tradimento. Chi si rivela autore dei crimini che Petit indica nel nono corollario, è dal punto di vista delle sue intenzioni senza dubbio un usurpatore, ma lo sarebbe anche di fatto, se fosse libero di portare a termine i suoi disegni. Se poi si considerano con attenzione i suoi comportamenti, in effetti il tiranno di Petit viola le leggi che dovrebbe rispettare e viene meno al suo compito di rispetto della giustizia: prima ancora di essere un usurpatore del trono, è già un tiranno d'esercizio, se si ammette che tiranno può anche essere chi legittimamente detiene un potere, ma ne abusa, pur senza essere il sovrano. E questo genere di accusa non era per nulla nuova: per Giovanni di Salisbury, ad esempio, tiranno poteva essere anche un *pater familias* che abusava del suo potere sui familiari²⁶. Bartolo si riferiva a tiranni che governavano le città, soggette in ultima analisi all'imperatore o al pontefice, a cui bisogna in prima istanza

24. *Ivi*, p. xxxv: «tout subject, & vassal qui tient gens d'armes sur le pais, qui ne font autre chose que manger & exiler le peuple, piller, robber, prendre, tuer gens, & efforcer femmes, & avec ce mettre capitaines ès chasteaux, fortresses, ponts & passages dudit Royaume. Et avec ce fait mettre sus tailles, & emprunts innumerables, faignant que c'est pour mener la guerre contre les ennemis du Royaume. Et après quant les dictes tailles sont levées, & mises au tresor du Roy, les emble, prent, & ravist par force, & puissance, & en donnant des dictes pecunes fait alliances aux ennemis, adversaires, & malveillants desdits Roy & Royaume en se rendant fort & puissance pour obtenir sa damnation & mauvaie intention, c'est a dire obtenir la couronne & seigneurie dudit Royaume».

25. J. Spoerl, *La teoria del tirannicidio nel Medioevo*, in «Humanitas», 8, 1953, pp. 1019-1020.

26. Giovanni di Salisbury, *Ioannis Saresberiensis episcopi carnontensis poliratici sive de nuglis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, ed. critica di C.C.I. Webb, Clarendon Press, Oxford 1909; il passo a cui si fa riferimento si trova nel volume II, 675d, 29-1, pp. 161-62. È probabile l'influenza del passo di Gregorio Magno a cui si è già fatto riferimento nella nota 23.

ricorrere, nel caso di tirannia *ex parte exercitii*²⁷. Se consideriamo la descrizione del nono corollario, essa ci presenta numerosi casi di abuso di potere.

Alla definizione del tiranno, Petit fa seguire l'affermazione della liceità del tirannicidio. La presentazione di questa tesi segue un percorso meditato: innanzitutto, si prevede la pena di morte per il crimine di lesa maestà²⁸; in secondo luogo si evidenzia come la gravità della lesa maestà dipenda dal grado sociale, perché il potere che questo conferisce accresce la pericolosità del crimine: anzi, la vicinanza stessa alla corona è una fonte di tentazioni, il desiderio di indossarla entra nel cuore²⁹ (la parte iniziale della *Justification* era dedicata proprio alla cupidigia, il desiderio che trascina l'uomo). Tutto ciò lascia intendere che il tiranno, anche, e soprattutto, se persona di sangue reale, può essere messo a morte. Petit scrive infatti, enunciando la «terza verità»:

È lecito a ciascun suddito senza un mandato secondo le leggi morali, naturali e divine uccidere o far uccidere colui che è traditore, sleale e tiranno e non solo è lecito ma onorevole e meritorio persino quando è di così grande potenza che la giustizia non può proprio essere esercitata da parte del sovrano³⁰.

Queste poche righe esprimono una posizione radicale che, nello stesso tempo pone sul tappeto due corpose questioni: 1) la liceità dell'uccisione del tiranno, espressa dalle leggi morali, naturali e divine (con la qual cosa viene posto il problema del rapporto tra legge positiva e legge divina, che di questa deve essere il fondamento e il metro di giudizio); 2) l'individuazione del soggetto titolato a resistere al tiranno in ogni cittadino, senza la necessità di uno specifico mandato emanato formalmente da parte di un'autorità. Analizziamole più in profondità.

27. M. D'Addio, *Il tirannicidio*, in L. Firpo, *Storia delle idee politiche, economiche, sociali*, Utet, Torino 1975, vol. III, pp. 515-16.

28. È la «prima verità», *Justification*, p. xxiii.

29. È la «seconda verità» (pp. xxiii-xiv) che stabilisce una proporzione tra la gravità del crimine di lesa maestà da un lato e i gradi di parentela e di nobiltà (e il potere e il dovere conseguente di difesa del re) dall'altro.

30. *Justification*, p. xxiv: «il est licite à chacun subject sans quelque mandament selon les Loix morale, naturelle & divine d'occidre, ou de faire occire iceluy trahistre deasloyal, & tyrant & non pas tant seulment licite, mais honorable, & meriture, mesmement quand il est de si grand puissance que justice ne peult bonnement estre faicte par le souverain». Nella «settima verità», Petit attribuendo tale potere al singolo individuo, specificava che le modalità di resistenza al tiranno non dovevano rispondere ad un criterio etico: il tirannicidio poteva essere compiuto «par aguet, cautelles, et espiements et si est licite de dissimuler et taire sa voulené d'ainsi faire», p. xxxi.

Secondo le leggi morali, divine e naturali

La legittimità della resistenza al tiranno viene sostenuta attraverso il richiamo ad un ampio e variegato *corpus* di *auctoritates*. Jean Petit fa innanzitutto appello a Giovanni di Salisbury (inserito curiosamente tra le autorità teologiche), che in un famoso brano del *Policraticus* scriveva: «Non è lecito adulare un amico, ma è lecito carezzare le orecchie del tiranno. È lecito infatti adulare il tiranno che è lecito uccidere»³¹. E Jean Petit nella spiegazione riafferma il concetto espresso da Giovanni:

Cioè, non è consentito a nessuno adulare un suo amico, ma è legittimo adulare e solleticare con belle parole le orecchie di un tiranno: infatti, poiché è consentito uccidere il tiranno, è legittimo blandirlo con belle parole e menzogne³².

E poche righe più sotto aggiunge che è stato lo stesso apostolo Pietro a dire:

Siate sottomessi al re come sovrano e ai governatori (*ducibus*) in quanto mandati da lui a punire i malfattori e premiare i buoni, perché questa è la volontà di Dio³³.

Da queste parole Jean Petit trae la conclusione che è proprio la volontà divina a sancire il dovere di obbedienza nei confronti del sovrano e in subordine del duca, il cui ruolo è quello di incaricato dell'amministrazione della giustizia: è perciò il duca la figura preposta alla difesa del re contro tutte le ingiurie e le macchinazioni:

la volontà di Dio è che tutti obbediscano al re, come supremo e sovrano signore su tutti gli altri membri del reame. E poi si obbedisca al duca, come incaricato inviato dal sovrano a vendicare, punire i malfattori e a premiare i buoni, a punire le ingiurie fatte o progettate contro il re [...] ne segue che i duchi sono obbligati a vendicare il re di tutte le offese [...]³⁴.

Tale affermazione svolge chiaramente la funzione di sanzionare l'operato del duca di Borgogna. Il teologo francescano fa successivamente appello anche ad autorità morali, come il *De officiis*, in cui Cicerone approva l'uc-

31. *Justification*, p. xxv: «amico adulari non licet, sed aurem tyranni mulcere licitum est. Namque scilicet tyranno licet adulari quem licet occidere», cfr. *Policraticus*, III, 15, 512c, 15-18, p. 232.

32. *Justification*, p. xxv: «C'est à dire, il n'est licet a nully de flatter son amy, mais est licite de addomter, & endormir par des belles parolles les oreilles du tyran, car puis qu'il est licite d'occidre ledit tyran, il est licite de luy blandir par belle paroles & figures».

33. *1 Pet.* 2, 13-15; *Justification*, p. xxv: «subditi estate Regi quasi prae excellenti sive *ducibus* tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei».

34. *Ibidem*: «la volenté de Dieu est que tous obeysent au Roy, comme excellent, & Souverain Seigneur sur tous les autres de son Royaume. Et puis au Duc comme commis, & envoyé de par iceluy à la vengeance, & punition des malfaicteurs, & à la remuneration des bons, à la vengeance des injures faictes, ou machinées au Roy [...] il s'en suite que les Ducs sont obligez a vénger les injures [...]».

sione di Cesare, in quanto tiranno e Boccaccio³⁵, che nel *De casibus virorum illustrium* afferma che il tiranno è un nemico della cosa pubblica contro cui si può agire in ogni modo, con armi e congiure³⁶.

Ma queste citazioni, se rafforzano la teoria di Petit, non esprimono tuttavia la fonte di legittimazione di questa prospettiva, che viene lasciata sullo sfondo. Cicerone, Giovanni, Boccaccio svolgono una funzione di supporto, ma attraverso di essi non viene espresso un valore che legittima l'azione di resistenza. Anche l'affermazione di Pietro non incide sulla legittimità in sé dell'azione, quanto sulla legittimità dell'intervento da parte di un duca in difesa di un sovrano: una volta cioè, che sia lecita la resistenza, è chiaro che la cosa migliore è che intervenga il duca che persino l'autorità biblica indica come giudice in subordine al re, e, parrebbe, incaricato da uno specifico mandato divino.

Dopo aver citato le autorità morali, Petit passa a discutere le autorità della legge civile, che premette di conoscere in modo poco approfondito. La prima autorità si riferisce alle leggi della cavalleria:

I disertori della cavalleria, ciascuno può ucciderli legittimamente³⁷.

Petit sottintende una identificazione tra la cavalleria e il sovrano in quanto quest'ultimo ne è la «chiave»: la diserzione dalla cavalleria si può configurare come una diserzione nei confronti del re, che viene lasciato solo e privo di protezione, e da qui discende la legalità dell'uccisione del tiranno compiuta attraverso un'azione individuale. Sono inoltre nemici della cosa pubblica coloro che minacciano, uccidono tendono agguati: chi agisce in questo modo in quanto nemico della cosa pubblica è nemico anche del re, e perciò la pena di cui si rende meritevole è quella capitale. Ma i comportamenti descritti sono quelli di un tiranno, di qui la facile conseguenza:

È consentito a ciascuno uccidere e far uccidere i ladri che tendono agguati lungo le strade nei boschi e nelle foreste, è perciò consentito che siano espressamente e solennemente nemici della cosa pubblica³⁸

ed è dunque lecito uccidere il tiranno che continuamente macchia contro il suo re e il bene pubblico. La terza autorità della legge civile afferma che

È consentito a ciascuno uccidere un ladro che si trovi di notte, nella propria casa,

35. *Ivi*, pp. xxv-xxvi.

36. Il *De casibus virorum illustrium*, pubblicato nel 1371, venne tradotto in francese da Laurent de Premierfait qualche tempo prima della composizione della *Justification*. Per un approfondimento, si veda R. Fubini, *Congiure e Stato nel secolo XV*, in *I re nudi*, cit. pp. 143-61.

37. *Justification*, p. xxvi: «Les deserteurs de chavalerie chacun peut occire licitement».

38. *Ibidem*: «Il est licite à chacun d'occire & faire occire les larrons qui guettent les chemins en bois & en forests: & pour ce est licite qu'ils sont nonmément & formellement ennemis de la chose publique».

per la legge civile e imperiale. Allora, a maggior ragione è lecito uccidere un tiranno che di notte e di giorno tramia la morte del suo Signore Sovrano³⁹.

La legalità della legge divina e della legge umana, fino a questo punto, non è violata dal tirannicidio attraverso un'opportuna interpretazione di alcune leggi che consente di far ricadere l'atto del tirannicidio all'interno di queste, come se ne fosse un caso particolare. Va notato però che pur esprimendo la legalità, tali leggi vengono utilizzate per esprimere la legittimità. Petit fa insomma coincidere legalità e legittimità in forza del fatto che la legge va ben interpretata secondo il fine che essa esprime. Chi resiste al tiranno non viola la legge, ma si adegua ad essa. Non si tratta di un atto di sedizione, perché la sedizione è la tirannia. Scriveva Tommaso: «coloro che difendono il bene comune resistendo [a chi lo turba] non devono essere definiti sediziosi»⁴⁰. Sono sediziosi coloro che promuovono la sommossa e quelli che li seguono turbando il bene comune. Anzi, in particolare si può dire che

è sedizioso il tiranno, il quale provoca nel popolo sottoposto discordie e sedizioni, per dominare con più sicurezza. Infatti, questo è un modo di agire tirannico, essendo ordinato al bene di chi comanda, con danno del popolo⁴¹.

La conclusione che se ne trae è perciò che scuotere tale regime non ha la natura di sedizione.

Resta però irrisolta la questione teorica che solleva Gerson, nel 1413, due anni dopo la morte di Jean Petit. Le prime chiare contestazioni delle tesi di Petit si possono rinvenire nel discorso *Rex in sempiternum*, ma negli anni successivi Gerson torna numerose volte sull'argomento, fino al tentativo fallito di condanna al Concilio di Costanza⁴². La ragione dell'insistenza va forse individuata nel fatto che Gerson si proponeva di elaborare un progetto di riforma politica⁴³ e avvertiva la necessità di confutare quelle

39. *Ibidem*: «Il est licite à un chacun d'occire un larron s'il le trouve de nuit, en sa maison, par la Loy civile, & imperielle. Adon par plus forte raison il est licite d'occire un tyran qui par nuit & par jour machine la mort de son Souverain Seigneur». Discuterò in modo più approfondito questa citazione a p. 0.

40. *Summa Theologiae*, II-II, q. 42, a. 2, vol. 16, p. 125: «Illi vero qui bonum commune defendunt, eis [perturbantibus bonum commune] resistentes, non sunt dicendi seditiosi».

41. *Ivi*, ad tertium dicendum: «tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subiecto discordias et seditiones nutrit, ut tutius dominari possit. Hoc enim tyrannicum est: cum sit ordinatum ad bonum proprium praesidentis cum multitudinis nocumento».

42. B. Guenée, *Un meurtre*, cit., pp. 232-62.

43. In questi anni, la Sorbona, pur con voci diverse, si propone sulla scena politica come soggetto impegnato in un tentativo di rinsaldare le istituzioni. È interessante notare come Gerson si interessasse di questi temi già negli anni precedenti alla crisi del 1407 e come anzi approvasse le proposte del Duca di Borgogna. J. Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIII-XIV siècle*, Gallimard, Paris 1993, pp. 360-61.

tesi che potevano, a suo dire, minare la saldezza dello Stato⁴⁴. Il tema dell'opera è la riforma dello Stato: le idee su cui Gerson pone maggiormente l'accento sono l'unità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, che deve restare saldamente nelle mani del re, limitando la proliferazione dei centri giurisdizionali e affermando la necessità di chiare concessioni da parte del re nell'ambito dell'amministrazione della giustizia stessa. In altre parole, nella situazione critica determinatasi con il regno di Carlo VI, la Francia andava incontro al pericolo di un policentrismo che poteva sfociare nell'anarchia⁴⁵. Scriveva Gerson:

L'autorità reale non deve costituire molte corti sovrane della sua giustizia nelle quali si trovi il valore della sua virtù dominativa. Questa considerazione appare chiara dalla similitudine con il corpo il quale non deve avere se non un solo capo principale. La ragione insieme all'esperienza mostra che agire in modo diverso sarebbe ed è stato poco tempo fa causa di divisione e di ogni ingiustizia, sovversione e oppressioni dei buoni⁴⁶.

L'autorità reale è e deve essere tale e così sovrana che nessuno può razionalmente muovere guerra o portare armi d'attacco contro uno o più sudditi senza permesso del re, espresso o inteso; io definisco il permesso del re inteso o di interpretazione quando secondo le leggi reali giuste e razionali nulla si fa nel reame, perché il re parla nelle sue leggi. Questa considerazione è secondo il diritto divino e naturale, civile e canonico, poiché *nemo sibi dicit ius*, nessuno deve essere giudice nella sua causa. È per questa ragione che il re porta la spada, come dice l'Apostolo [Rom. 13, 4], per rendere a ciascuno il suo diritto e non perché ciascuno si renda giudice di se stesso. È familiare l'esempio dei bambini a scuola: se uno ferisce un altro, quest'ultimo non deve colpire a sua volta, ma presentare le sue rimostranze al maestro, altrimenti passerebbe dalla ragione al torto e sarebbe punito⁴⁷.

44. *Ibidem*.

45. M.T. Caron, *Noblesse et pouvoir royale*, cit., pp. 172-73.

46. J. Gerson, *Oeuvres complètes*, ed. P. Glorieux, 10 voll., Desclee & Cie, 1960-73, Parigi-Tournai-Roma, *Oeuvre français*, n. 389, *Rex in sempiternum*, p. 1017: «L'autorité royale ne doit point constituer plusieurs cours souverains de sa justice en laquelle est la valeur de sa vertu dominative. Cette consideration appert par similitude du corps auquel ne doit avoir qu'un chief principal. Raison aussi avecques experience monstrent que autrement faire seroit et a été n'aguere cause de division et de toute injustice et subversion et oppression des bons». In questo studio prendo in considerazione alcune critiche di Gerson a Petit contenute nelle opere degli anni 1413-14, precedenti al Concilio di Costanza. La ragione di questa scelta sta nel fatto che la polemica contro Petit degli anni successivi si intreccia sia con le critiche e le condanne di Wyclif e Falkenberg e che con le polemiche tra Gerson e altri partecipanti al Concilio che meritano una trattazione più esaustiva e che sposterebbero il fuoco del presente lavoro.

47. *Ivi*, p. 1019-20: «autorité royale est et doit estre telle et si souveraine que nul ne puet raisonnement mouvoir guerre ou faire port d'armes invasives encontre un ou plusieurs des subjets sans le congé du roy expres ou entendu; je appelle le congé du roy entendu ou enterpretatif quand selon les loix royales justes et raisonnables aucune chose se fait au royaume, car le roy parle en ses loix. Cette consideration ets selon droit divin et naturel, civil et canonique, quia nemo sibi dicit jus; nul ne doit estre juge en sa cause. Pour ce porte

Dopo queste affermazioni, Gerson affronta la cosiddetta «terza verità» di Petit. La ragione dell'attenzione del cancelliere della Sorbona deve essere individuata nel fatto che questa tesi ammetteva la possibilità da parte del singolo di esprimere un giudizio che qualificasse come tirannico il comportamento di un governante e di resistere alla tirannia con rimedi estremi. Agli occhi di Gerson, forse, la posizione di Petit poteva dilatare all'estremo il policentrismo nell'amministrazione della giustizia, con effetti micidiali sulla sopravvivenza dell'unità dello Stato. Gerson contesta tale tesi da due punti di vista⁴⁸, il primo dei quali è la validità del principio stesso della legittimità dell'uccisione, in quanto in palese contrasto con il precetto evangelico:

È un errore della nostra fede e della dottrina dei buoni costumi, ed è contro il comandamento di Dio: non uccidere⁴⁹.

Con ciò si faceva venire meno la possibilità stessa di resistenza al tiranno. Petit, però, aveva già tracciato una linea difensiva nella *Justification*, che Gerson ignora⁵⁰ (forse non è infondato il sospetto che Gerson utilizzasse strumentalmente le tesi di Petit, per delineare la propria riforma dello stato). Possiamo fare appello ai teologi – scrive l'autore della *Justification* – i quali ci spiegano che uccidere un tiranno non è un omicidio, ma un atto giusto e lecito⁵¹. Se anche esistono leggi che vietano di uccidere un uomo, il caso del tirannicidio si configura come un'eccezione. Vi sono, per esempio, leggi che impediscono di portare le armi senza il permesso del re e negano l'autorità di uccidere qualcuno⁵². Ma se ci si attenesse alla semplice constatazione dell'esistenza di queste leggi, si dovrebbe allora permettere l'effettiva realizzazione di un disegno che culmina nell'assassinio del re. Occorre, invece, considerare che ogni legge conosce delle eccezioni, fra le quali si annovera il caso del tirannicidio.

Io rispondo a tutte le leggi insieme che non c'è alcuna legge che sia così generale, né regola che sia tanto comune che non abbia una qualche eccezione in qualche caso particolare. Io vi dico che si riconosce un'eccezione per il caso del tirannicidio⁵³.

le roy l'epee, come dit l'Apostre, pour faire droit a un chacun non mie que un chacun veuille estre son propre juge. Exempler familler des enfants qui sont a l'ecole; si l'un fiert l'autre, l'autre ne doit point referir, mais doit faire sa plainte au maître, ou autrement il fait de son droit tort et il est battu».

48. Tralascio la contestazione dei vari esempi biblici di Petit.

49. J. Gerson, *Rex in sempiternum*, cit., p. 1021: «est erreur en nostre foy et en doctrine de bonnes moers, et est contre ce commandement de Dieu: non occides».

50. Cfr. J. Krynen, *L'empire du roi*, cit., pp. 360-361.

51. *Justification*, p. xxvii.

52. La legge divina dice: *Non occides* (Es. 20, 13); la legge di natura: *Natura enim inter homines quandam cognitionem constituit, qua hominem homini insidiari nefas est*. Ma vi sono anche leggi morali, civili e imperiali che ricalcano questa linea. *Justification*, p. xxvi.

53. *Ibidem*: «Je reponds à toutes les Loys ensemble qu'il n'est Loy tant soit generale, ne

Per quale ragione il tirannicidio si configura come una giusta eccezione alla legge? La risposta è che se agendo a favore del re viene violato il senso letterale delle leggi, viene però realizzato il fine per il quale quelle stesse leggi sono state ordinate⁵⁴: *littera occidit, caritas autem aedificat*, come afferma Paolo. Per seguire il precetto della carità, è necessario tendere al fine per il quale la legge divina è stata fatta:

Inoltre, le leggi divine, naturali e umane mi danno l'autorità di farlo, e facendolo io 'sono ministro della legge divina'⁵⁵.

Queste ultime considerazioni sono particolarmente interessanti. Jean Petit si trova costretto ad ammettere una potenziale contraddizione tra la legge che cita e la sua teoria. Il ricorso al criterio della *epieikeia* (equità) per interpretare la legge delinea uno sforzo per adeguare la legge stessa alla sua ragion d'essere, perciò alla legittimità che la investe. Se la difesa del re in quanto cardine del bene pubblico è prioritaria rispetto ad ogni altra cosa, allora la legge che comporta il divieto, se assunta nella sua letterarietà, non può essere rispettata. Occorre andare oltre la superficie ed appellarsi al senso più profondo di quella norma che impone un divieto di intervento⁵⁶. La difficoltà, nel sostenere una simile tesi, nasce dal carattere discrezionale e soggettivo dell'interpretazione equitativa: essa rientra perciò tra gli assunti probabili e non tra le verità certe.

Resta tuttavia il fatto che anche questo passo viene compiuto dal singolo, senza la necessità di un mandato o di una decisione di qualche autorità qualificata. Anche Tommaso, come si è già visto⁵⁷, si era trovato di fronte alla stessa necessità di ammettere la possibilità di violazione della lettera della legge in nome del fine per il quale la legge stessa era stata emanata. E affermava che tale violazione in alcune circostanze estreme poteva essere compiuta da chi si trovava nella posizione in cui ciò era possibile: *necessitas non subditur legi*.

In conclusione, la *Justification* pone di fronte ad una dialettica tra legittimità e legalità che fa ricorso all'interpretazione secondo equità della legge. In questo modo, il ripristino di una situazione di legalità non esige il paradosso di una ulteriore violazione della legge, ma al contrario il comportamento del singolo che uccide il tiranno si rivela essere legale, stando allo spirito e non alla lettera della legge. Il suddito che agisce seguendo la carità non viola la legge, ma le obbedisce in un modo più profondo.

regle tant soit commune, qu'en aucunes cas espediale, n'y ait exception aucunes. Je vous dy outre que le cas d'occire un tyran est exempté».

54. *Ivi*, pp. xxviii-xxix.

55. *Ivi*, p. xxix: «Item les loix divine, naturelle & humaine me donnent auctorité de le faire, & en ce faisant je 'suis ministre de la loy divine'».

56. B. Guinée, *Un meurtre*, cit., p. 237.

57. Cfr. p. 4.

A ciascun suddito senza mandato

Nel momento in cui Petit assegna il compito di difesa della persona del re ad ogni cittadino, la posta in gioco che si delinea sullo sfondo è quella della definizione del ruolo del singolo all'interno dello Stato e quindi del potere che egli detiene. Il tema dell'intervento individuale, tutt'altro che nuovo, era dibattuto da secoli e non si esaurisce neppure al termine della vicenda Petit, ma resta una questione in grado di attirare l'interesse e i dubbi di molti autori anche nei secoli successivi.

Come già visto, Jean Petit richiama una legge civile per sostenere la legittimità della resistenza individuale attuata sulla base di una decisione del singolo:

È consentito a ciascuno uccidere un ladro che si trovi di notte, nella propria casa, per la legge civile e imperiale. Allora, a maggior ragione è lecito uccidere un tiranno che di notte e di giorno tramia la morte del suo Signore Sovrano⁵⁸.

Il teologo della Sorbona adotta in questa direzione il principio della resistenza violenta nei confronti di un ladro da parte di un singolo – e perciò a maggior ragione di un tiranno –, mentre Ockham, ma anche Gerson⁵⁹, utilizzano la massima *vim vi repellere licet*⁶⁰ in riferimento all'intero popolo e non al singolo individuo. In altre parole, se il ladro viene identificato da questi autori con il tiranno, il derubato è invece per Petit il singolo cittadino, mentre Ockham e Gerson si riferiscono al popolo nella sua interezza. Tommaso d'Aquino, che era stato tra i primi a discutere questa legge, scriveva:

Dall'atto con cui qualcuno difende se stesso possono conseguire due effetti: il primo è certamente la conservazione della propria vita, e non c'è ragione di considerarlo illegittimo, perché è naturale per ciascuno conservare la propria esistenza nella misura in cui gli è possibile. Tuttavia, un atto che nasca da una buona intenzione può diventare illecito se non è proporzionato al fine. E perciò se qualcuno per difendere la propria vita ricorre ad una violenza maggiore di quella necessaria, sarà un atto illecito. Se però respingerà la violenza con moderazione, la difesa sarà lecita: infatti, secondo le leggi [c. Significasti 2, 18 de Homic. volunt. vel casual⁶¹] 'è lecito respingere la forza con la forza nei limiti della legittima difesa'⁶².

58. *Justification*, p. xxiv.

59. Per una analisi del recupero e dell'uso di questa argomentazione in età tardo medievale e moderna, cfr. Q. Skinner, *Principi*, cit., vol. ii, ppp. 182-194 e 287-295.

60. *Corpus Iuris Civilis* (a cura di P. Krueger e T. Mommsen, Hildesheim, Weidman 1988), v. I, *Digesta*, XLIII, 16, 584, 9-10, p. 730.

61. *Corpus Iuris Canonici*, a cura di A. Friedberg (Graz 1959), vol. II, *Liber decretalium extra decretum vagantium*, 5, 12, 18, col. 801.

62. *Summa Theologiae*, II-II, q. 64, a.7, vol. 17, p. 187: «Ex actu igitur alicuius seipsum defendentis duplex effectus sequi potest: unus quidem conservatio propriae vitae, non habet rationem illiciti: cum hoc sit cuilibet naturale quod se conservet in esse quantum potest. Potest tamen aliquis actus ex bona intentione proveniens illicitus reddi si non sit proportionatus fini. Et ideo si aliquis ad defendendum propriam vitam utatur maiori violentiam repellat quam

Tommaso, avvertendo il pericolo dell'abuso nel potere che questa legge attribuiva al singolo, proponeva il criterio della moderazione per disciplinare il diritto di autodifesa. L'intervento individuale, frutto di una decisione autonoma e senza un mandato da parte di un'autorità superiore, resta una questione critica di dibattito. Coluccio Salutati, qualche anno prima di Jean Petit, scriveva:

Non deve una persona sola, ma nemmeno molte, turbare di propria autorità la situazione politica che hanno stabilito un legittimo istituto o una decisione del popolo, o che sia stata determinata dall'obbedienza o dal consenso, tacito o espresso della cittadinanza, senza l'autorità del principe o del popolo⁶³.

Anzi chi uccide un tiranno che è precedentemente stato un legittimo sovrano, sulla base di una sua autonoma valutazione e decisione, agisce in modo ingiusto. Il sacrificio per la patria non deve spingere fino a commettere un delitto: uccidere un tiranno che non è stato dichiarato tale resta un'arbitrarietà, un atto al di fuori della legalità. La corruzione della legge da parte del tiranno non deve innescare una più generale degenerazione della cittadinanza.

La resistenza è allora ammessa in due circostanze: quando si tratti di respingere un usurpatore, e perciò di mantenere l'ordine legittimo; e, nel caso di un tiranno d'esercizio, quando si siano espressi in modo formale l'autorità superiore o il popolo. Chi uccide ingiustamente il signore legittimo che sia divenuto tiranno senza che vi sia stata una esplicita sentenza merita la morte⁶⁴.

Per evidenziare come l'intervento individuale costituisca un nodo teorico di grande difficoltà, si può ricordare che, quasi duecento anni dopo, l'autore delle *Vindiciae* ne ripeteva ancora la condanna:

Lo Stato non è affidato ai privati considerati uno per uno, ma al contrario i privati sono come pupilli sotto la protezione dei primi ufficiali e magistrati. Pertanto non sono tenuti a difendere lo Stato, essi che non possono nemmeno difendere se stessi. Né Dio né il popolo hanno messo la spada nelle mani dei privati; perciò, se essi la sguainano senza che sia stato loro comandato, sono sediziosi anche se la causa è evidentemente giusta⁶⁵.

oporteat, erit illicitum. Si vero moderate violentiam repellat, erit licita defensio: nam secundum iura [c. Significasti 2, 18 de Homic. volunt. vel casual.] 'vim vi reppelere licet cum moderamine inculpatæ tutelæ'».

63. Coluccio Salutati, *Tractatus de tyranno e lettere scelte*, testo e traduzione a cura di F.E. Ercole, Zanichelli, Bologna 1942, p. 19. «non debet tamen unus, non debent et plures, citra principis autoritatem aut populi, statum, quem vel legitimum institutum vel populi placitum ordinavit, vel obediencia vel taciis aut expressus consensus civitatis induxerit, autoritate propria peturbare». Il cancelliere fiorentino scriveva, negli anni 1399-1400, sotto la pressione degli eventi, quando Firenze era minacciata dall'espansionismo visconteo: lo sforzo di Salutati era quello di stabilire in quale modo legittimamente avrebbe potuto essere destituito Gian Galeazzo.

64. *Ibidem*.

65. *Vindiciae contra tyrannos*, cit., p. 169.

La preoccupazione di tanti autori a proposito dell'intervento individuale ha dunque un versante teorico (che concerne il criterio di legittimazione della resistenza esercitata dal singolo), ma nasconde un concreto timore, quello di una distruzione ingiustificata dell'autorità esistente, attraverso il ricorso a qualche pretesto. Scriveva lucidamente Tommaso che se fosse legittimo l'intervento individuale sarebbe più facile che dei malfattori agissero contro un buon sovrano piuttosto che i cittadini onesti contro un tiranno⁶⁶. Il principio di legalità sembrerebbe essere rotto dalla tesi di Jean Petit e la funzione essenziale della monarchia di amministrare la giustizia viene negata e sostituita dall'arbitrio⁶⁷. Sulla scia di quanto scriveva Tommaso, anche Gerson contesta la tesi di Petit, oltre che per l'illiceità dell'omicidio, per le conseguenze che essa comporterebbe a livello politico e sociale. L'effetto della legittimazione della resistenza individuale sarebbe devastante:

Questa asserzione conduce alla sovversione della cosa pubblica e di ogni re o principe. E ancora, apre la strada e dà licenza a parecchi altri mali, come le frodi, le violazioni della fede e del giuramento, e tradimenti e menzogne e inganni, e in generale a ogni forma di disobbedienza dei sudditi nei confronti del loro signore, alla slealtà e allo scontro degli uni verso gli altri e di conseguenza a una durevole dannazione⁶⁸.

È per inciso interessante notare come la critica di Gerson si fondi sul rischio dell'abuso di questo ruolo di difesa assegnato ai singoli, e non sulla legittimità di tale ruolo. In altre parole, sembra rispondere ad un criterio utilitaristico di legittimazione, tenendo cioè conto della rispondenza di tale azione al fine del bene comune. Per il cancelliere della Sorbona è più probabile l'abuso di tale potere piuttosto che il suo giusto uso.

La posizione di Jean Petit è tuttavia estremistica solo se ci limitiamo alla lettura delle poche righe della «terza verità». In realtà, anche il teologo della Sorbona si rende conto dei rischi impliciti nella tesi che propone. Petit legando insieme la necessità di punire il crimine di lesa maestà e l'obbligo di difesa del sovrano in misura crescente in relazione al proprio grado sociale, afferma nella «quarta verità» che:

È più meritorio, onorevole e lecito che quel tiranno sia ucciso da uno dei parenti del re piuttosto che da un estraneo che non sia di sangue reale; e da un duca piuttosto che da un conte, e da un barone piuttosto che da un semplice cavaliere,

66. Tommaso d'Aquino, *De regno*, cit., cap. VI, pp. 8-9: «magis igitur ex huiusmodi praesumptione immineret periculum multitudini de ammissione regis, quam remedium de subtractione tyranni».

67. M. D'Addio, *Il tirannicidio*, in L. Firpo, *Storia delle idee politiche, economiche e sociali* (voll. I-V), Utet, Torino, vol. III, *Umanesimo e Rinascimento*, p. 529.

68. J. Gerson, *Rex in sempiternum*, cit., p. 1021: «cette assertion tourne a la subversion de toute chose publique et d'un chascun roy ou prince. Item donne voye et licence a plusieurs autres maux, comme a fraudes, a violences de foy et de serment, et a trahisons et mensonges et deceptions; et generalement a toute inobedience de subjects a son seigneur et a toute deloyauté et defiance des uns aux autres, et consequamment a pardurable damnation».

da un semplice cavaliere piuttosto che da un semplice uomo. Provo questa affermazione. Perché chi è parente del re è obbligato a difendere con il suo potere più di un estraneo, un duca più di un conte, un conte più di un barone ecc.⁶⁹.

Se l'obbligo di intervento segue l'ordine di priorità indicato dalla *Justification*, è verosimile che il comune cittadino abbia una possibilità piuttosto remota di essere realmente coinvolto nella difesa del regno contro un tiranno. Questa tesi pone inoltre in primo piano la figura del duca di Borgogna come difensore del re. Tuttavia, la necessità politica di giustificare l'operato del duca non deve occultare il fatto che le parole di Petit delineano una visione del bene comune che implica un diffuso dovere di giustizia all'interno del corpo sociale. Jean Petit non è l'unico pensatore politico medievale ad accogliere questa prospettiva: Giovanni di Salisbury (per lo meno, secondo alcune interpretazioni) individuò nella concezione organicistica dello Stato un elemento di coesione che implicava un dovere di intervento⁷⁰. Il crimine di lesa maestà, per il teologo della Sorbona non può restare impunito. Se si considera che la gravità del crimine è relazionata al grado sociale, e che vi è un dovere di mantenimento della giustizia parimenti legato al grado di potere esercitato, possiamo ipotizzare che la gravità del reato sia anche proporzionale al dovere di mantenimento della giustizia e non solo alla pericolosità determinata dal potere detenuto.

Interessa inoltre rilevare il fatto che l'intervento dell'individuo non sia motivato da un diritto. Far rispettare la giustizia, punire il crimine di lesa maestà che danneggia il sovrano o il bene pubblico si configurano piuttosto come doveri che investono ogni singolo suddito del re. Non sappiamo quanto Jean Petit avesse letto di Giovanni di Salisbury e ne avesse tratto ispirazione⁷¹. Di certo il *Policraticus* era un testo conosciuto a cavallo tra

69. *Justification*, p. xxx: «il est plus meritoire, honorable, & licite qu'iceluy Tyran soit occis par un des parens du Roy que par un etranger qui ne seroit point du Sang du roy, & par un Duc que par un Comte, & par un Baron que par un simple chevalier, par un simple chevalier que par un simple homme. Je preuve cette proposition. Car celuy qui est parent du Roy à a deffendre à son pouvoir, & venger de toutes injures, & y est obligé plus qu'un Etranger, un Duc qu'un Comte, un Comte qu'un Baron, & c.».

70. C.J. Nederman, tra i sostenitori dell'interpretazione radicale di Giovanni di Salisbury, ha messo in rilievo il peso della metafora dello stato-organismo in merito al problema del tirannicidio: la tesi della legittimità dell'uccisione del tiranno sarebbe una logica conseguenza della visione organicistica dello Stato, rispetto al benessere del quale ogni membro ha una specifica responsabilità. C.J. Nederman, *A Duty to kill: John of Salisbury's Theory of Tyrannicide*, in «Review of Politics», I, 53, 1988, pp. 365-89.

71. Il *Policraticus* era un testo noto e discusso. Nel Concilio della Fede, in cui vennero discusse le tesi di Petit, si fece riferimento anche a Giovanni di Salisbury e alla validità della sua autorità. Per la diffusione del *Policraticus* e la considerazione in cui fu tenuto durante il Medioevo, si rimanda a A. Linder, *The Knowledge of John of Salisbury in the Late Middle Age*, in «Studi Medievali», XXVIII, 2, pp. 315-66; in particolare, si veda alle pp. 349-50 per quanto riguarda il rapporto tra Jean Petit e il *Policraticus*.

'300 e '400, e nella *Justification* è citato a sostegno della tesi della liceità del tirannicidio. Anche Coluccio Salutati conosce il *Policraticus*, ma lo critica: gli esempi storici non giustificano nulla, secondo il cancelliere fiorentino⁷²; occorre un'argomentazione fondata per dimostrare la legittimità e le modalità della resistenza al tiranno.

Il difensore del duca di Borgogna, detto in breve, presenta una tesi che appare radicale nella sua affermazione principale, ma che viene poi opportunamente attenuata da successive indicazioni che definiscono, nello stesso tempo, le modalità di intervento. In altre parole, la norma che disciplina il tirannicidio, individuando il soggetto titolato all'azione, riduce lo spazio di autonomia (o arbitrarietà) di un intervento legittimo.

Un'altra critica di Gerson

Nell'anno precedente al Concilio di Costanza, Gerson torna nuovamente sulle tesi di Petit, a sei anni dalla morte di Luigi d'Orléans⁷³. Tuttavia, la sua prospettiva appare meno radicale di quanto non fosse precedentemente. Il cardinale, infatti, ferma restando la condanna delle tesi di Petit, affronta in modo più analitico la proposta della *Justification*. Gerson si interroga sulle condizioni di legittimità della teoria della resistenza di Petit, giungendo ad individuare delle *circumstantiae*, che consistono in condizioni di carattere giuridico (I-II), riflessioni che si riferiscono all'opportunità dell'intervento (III-V), indicazioni morali che devono essere rispettate (VI-VIII):

[1] Si richiede che sia notoriamente un tiranno, per una notorietà di diritto o di fatto; altrimenti chiunque potrebbe fingere che qualcun altro sia tiranno. E si consideri che cosa sia un crimine noto giuridicamente: quando vi sia un'affermazione in giudizio o una sentenza contro di lui; e che cosa sia un crimine noto di fatto, ciò che non può essere negato con nessun argomento per l'evidenza delle sue modalità. Perciò non si deve procedere ad una morte sicura sulla base di congetture incerte e di scarso peso o di sospetti, come ha notato Nicodemo a proposito del Vangelo⁷⁴.

[2] Si richiede che sia noto, per una notorietà giuridica o di fatto, come detto prima, che non possa essere frenato da un suo superiore; altrimenti chiunque potrebbe fingere, come detto, e verrebbe meno ogni comunità politica e autorità di governo; nessuno nel regno, nella città e in casa e in ogni consesso umano può essere giudice di se stesso⁷⁵.

72. Coluccio Salutati, *De tyranno*, cit., p. 18.

73. J. Gerson, *Contre les VII Assertions. Mémoire et dossier*, in *Oeuvres complètes*, cit., *Oeuvre polemique*, n. 514, pp. 181-206.

74. *Ivi*, pp. 190-191: «requiritur quod talis sit notorie tyrannus, notorietate juris vel facti; alioquin quilibet fingere posset de quolibet quod est tyrannus. Et notetur quid est notorium juris: quod scilicet quis confitetur in iudicio, vel profertur sententia contra eum; et quid notorium facti, quod scilicet nulla potest excusatione negari quia semper sic evenit ex talibus argumentis. Unde non est procedendum ad certam mortem ex incertis vel levibus conjecturis vel suspicionibus, sicut in evangelio notavit Nicodemus».

75. *Ibidem*: «Item, requiritur quod sit notorium talem non posse comprimi per superiorem».

[3] Si richiede che non sia probabile che possa essere ucciso altrettanto bene da un altro; altrimenti mille e mille dovrebbero concorrere all'uccisione di un solo tiranno senza legge e senza ordine; da ciò si pone l'asserzione con i suoi corollari che un tale tiranno può essere ucciso da chiunque⁷⁶.

[4] Si richiede che non vi siano elementi che provino l'utilità di tollerare questo tiranno perché non ne consegua un male peggiore; altrimenti verrebbe meno il precetto di Cristo di non sradicare la zizzania⁷⁷.

[5] Si richiede che non si possa provare che tale tiranno sia correggibile in breve tempo o che possa essere frenato in altro modo, con maggiore possibilità o facilità; altrimenti non si lascerebbe spazio alla correzione e al timor di Dio⁷⁸.

[6] Si richiede che l'uccisione non venga fatta con inganni e all'improvviso con un certo detrimento della sua anima, quando può essere fatto in altro modo, come richiede l'utilità pubblica e la salvezza dell'anima; su di ciò, si diffonde la decretale Pro Humani, De assassinis nel Libro Sesto⁷⁹.

[7] Si richiede che per l'uccisione di tale tiranno non vengano adottati dei mezzi in sé malvagi, come possono essere le finte alleanze, persino empietà e giuramenti falsi e mandaci, perché non bisogna fare il male per fare il bene, come dice l'Apostolo [...]⁸⁰.

[8] Si richiede conformemente alla precedente clausola di agire non spinti da vendetta, rancore o ambizione, ma sulla base di una profonda comprensione della legge divina e civile e per l'utilità della cosa pubblica, insieme a tutte le altre restrizioni morali di tempo, di luogo ecc. La ragione è quella della clausola detta sopra. Perciò non deve essere ucciso da un sacerdote, in un luogo sacro, ecc.⁸¹.

suum, notorietate juris vel facti, ut prius; alioquin quilibet fingere ut prius, et periret omnis politia et dominationis auctoritas; et in regno et in civitate et in domo, et generaliter in omni societate nemo sibi dicit ius». Riflessioni analoghe in Bartolo di Sassoferrato, *De guelphis et gebellinis*, in D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il "De tyranno" di Bartolo di Sassoferrato*, con l'edizione critica dei trattati "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno", Olschki, Firenze 1983, 114-174, pp. 137-40.

76. *Ibidem*. «Item, requiritur quod non sit probabile talem posse occidi per alium aequae bene; alioquin mille et mille deberent concurrere ad occisionem unius tyranni sine lege et ordine; ex quo ponit assertio cum suis corelariis quod a quolibet debet tyrannus talis occidi».

77. *Ibidem*. «Item, requiritur non sit probabile quod expediat tolerare talem tyrannum ne deterior exitus proveniat; alioquin periret consilium Christi de non eradicandis zizzaniis».

78. *Ibidem* «Item, requiritur quod non sit probabile talem tyrannum esse breviter corrigibilem quodve possit aliter comprimi cum facultate vel facilitate majori; alioquin non daretur locus correctioni et timori Domini». Cfr. Tommaso d'Aquino, *De regno*, cit., V-X, pp. 8-16. La citazione del *De regno* che Gerson fa seguire all'elencazione delle *circumstantiae* evidenzia tutta l'influenza dell'Aquinato su Gerson riguardo a questo tema.

79. J. Gerson, *Contre les VII*, cit., p. 191 «Item, requiritur quod non fiat occisio tyranni insidiosa et subito cum certo detrimento animae suae, ubi potest aliter fieri, prout requirit utilitas reipublicae et animae salus; quoniam in hoc fundatur Decretalis Pro humani, De assassinis in Sesto». Cfr. *Liber Sextus*, 5, 4, 1 (ed. Friedelberg vol. II, col. 1080).

80. *Ibidem*: «Item, requiritur quod ad occisionem talis tyranni non assumantur media de se mala, ut sunt fictae confederationes, immo execrationes et falsa iuramenta et mendacia, quoniam non sunt facienda mala ut eveniat bona, secundum Apostolum; [...].»

81. *Ibidem*: «Item, requiritur conformiter ad praedictam circumstantiam, non ex vindicta vel rancore vel ambitione, sed intuitu legis divinae et civilis ac pro rei communis utilitate, cum omnibus aliis circumstantiis moralibus: quando et ubi etc. Ratio est sicut ad praecedentem. Unde non debet occidi per sacerdotem, in loco sacro, etc.».

Dopo aver indicato le condizioni che sembrano rendere legittimo l'intervento individuale contro il tiranno, Gerson conclude però che se anche tali circostanze si verificassero tutte, «un simile tiranno deve essere riservato al giudizio di Dio piuttosto che essere ucciso da una autorità privata o una sedizione»⁸². E lo provano le ampie citazioni tratte da Tommaso (*De regno*) e Oresme (*Le Livre de la Politique d'Aristote*)⁸³ che il cancelliere della Sorbona fa seguire alla sua affermazione, per sostenere l'illegittimità della resistenza individuale nel momento di latenza o impossibilità di azione del sovrano.

Se confrontata con le critiche mosse precedentemente, è ipotizzabile che la prospettiva di Gerson non fosse più la negazione *tout court* della liceità del tirannicidio⁸⁴, quanto piuttosto lo sforzo di disciplinare la resistenza all'interno di un progetto di riforma in cui lo spazio per il giudizio autonomo dei singoli era nullo. Nello stesso tempo, Gerson rispondeva alla domanda radicale che Petit si era posto (vale a dire quali fossero le strategie delineabili nei casi in cui fosse il fondamento della giustizia, il sovrano, ad essere minacciato ed impossibilitato a intervenire contro l'ingiustizia stessa) negando la possibilità di intervento. L'assenza di restrizioni in Petit trovava la sua ragione proprio nella possibilità di garantire la giustizia in una situazione di eccezionalità. La restrizione (o l'annullamento) e la dilatazione della sfera di azione individuale rispondono quindi alla medesima logica, quella della salvaguardia del bene comune, ma trovano la ragione della loro antitesi nell'individuazione di due diversi rischi radicali per lo Stato.

Conclusione

La teoria della resistenza di Jean Petit propone come criterio di legittimazione del tirannicidio il supremo dovere di difesa della persona del re, che incarna il bene pubblico. Tale dovere è diffuso ad ogni livello della società. Nello stesso tempo, Petit fornisce una chiara indicazione sulle modalità di intervento, disciplinando l'azione di resistenza in modo netto: la scansione dell'intervento non è una legge, tuttavia essa, seguita con attenzione, non solo non rompe il quadro normativo, ma è anzi congegnata in modo da non ledere la saldezza dei vincoli sociali. La legalità non viene perciò negata, né tantomeno lesa, bensì ripristinata dal tirannicidio, perché nell'ottica di Petit, tale atto si configura come l'uccisione di un malfattore per il quale

82. *Ivi*, p. 191: «*talis tyrannus magis est iudicio Dei reservandus quam per privatam auctoritatem vel seditionem occidendus*».

83. *Ivi*, pp. 192-98. Ho già fatto riferimento al brano di Tommaso in questione in sede introduttiva (Gerson si richiama anche alla discussione sulla legittimità dell'uccisione di Cesare, probabilmente con riferimento a *Commentum in IV Libros Sententiarum*, II, Dist. XLIV, 2), cfr. n. 7. Per la citazione da Oresme cfr. Maître Nicola Oresme, *Le Livre de Politiques d'Aristote*, ed. A. Menut, The American Philosophical Society, Philadelphia 1970, 164d-166b, pp. 203-5.

84. Tommaso, una delle fonti principali di Gerson, ammette, come si è già visto, la possibilità di resistenza al tiranno, pur con restrizioni.

le leggi esistenti già prevedono la pena capitale eseguita da ciascuno. L'intervento sembra inoltre non essere frutto di un diritto, quanto piuttosto di un dovere, quello del mantenimento della giustizia, un onere che ogni cittadino, ad ogni livello della scala sociale deve accollarsi e che va espletato in rapporto alle proprie capacità d'azione: il crimine di lesa maestà è tanto più grave quanto più viene commesso da chi riveste una posizione elevata nella scala sociale, e nello stesso tempo costituisce un reato che richiama l'intervento finalizzato a ripristinare la giustizia quanto più l'autore del crimine è collocato ai vertici del regno.

Jean Petit propone e discute dell'intervento di un singolo individuo, senza far riferimento alla possibilità di agire di corpi collettivi (il popolo preso nella sua totalità, ad esempio). Ciononostante l'individualismo che sembra emergere dalla tesi di Jean Petit non deve essere frainteso, perché non è connesso ad uno specifico diritto che il singolo detiene, bensì a un dovere che ciascuno deve compiere, in rapporto alle sue forze. Quella del teologo della Sorbona appare come una disperata chiamata alle armi in circostanze di emergenza, a cui non può sottrarsi nessun cittadino⁸⁵. In ciò la tesi di Jean Petit rispecchiava una visione del sovrano che era andata elaborandosi nell'arco di circa centocinquanta anni: «La majesté [...] est considérée, par les contemporains de Charles VI, comme "la plus noble chose et la plus digne qui puist être": aussi, l'offenser, c'est commettre le crime le plus grave qui soit. Et ce crime revêt double nature puisque, aussi souvent qu'il est commis, il l'est à la fois "contre la personne du prince", ce qui en fait en quelque sorte une crime privé, mais aussi contre le roi représentant "la chose publique" – l'État –, ce qui en fait un crime public»⁸⁶. Se questo è lo sfondo su cui si colloca la *Justification*, è comprensibile che alla domanda se sia lecito resistere a qualcuno che non abbia ancora pienamente manifestato⁸⁷ le proprie intenzioni (la prima delle *circumstantiae* proposte da Gerson), Jean Petit e i suoi sostenitori abbiano avuto facile gioco a rispondere che sarebbe molto peggio attendere che questi realizzasse il suo disegno: se la priorità è la difesa della persona del re, non si può attendere la sua morte per intervenire! È in effetti un punto molto controverso: si scontrano, infatti, due linee di riflessione divergenti, quella che tiene fermo il rispetto letterale della legge per evitare l'arbitrio e l'anarchia e quella che attribuisce un maggior rilievo alla necessità determinata dalle circostanze. Questa seconda prospettiva appare pericolosa a Gerson e ai gersoniani perché sembra aprire la strada alla «legittimazione di fatto» per ciò che

85. È forse qualcosa di più di una coincidenza il fatto che anche Giovanni di Salisbury facesse riferimento nello stesso tempo a un intervento individuale e a un dovere di ripristino della giustizia umana e divina.

86. O. Guillot, A. Rigaudière, Y. Sassier, *Pouvoir et institutions dans la France médiévale. Des temps féodaux aux temps de l'État*, Armand Colin, Paris 1994, t.II, p. 94.

87. Salutati distingueva tra un tiranno in intenzione e un tiranno in atto, *De tyranno*, cit., p. 8. Già Bartolo aveva introdotto una distinzione tra tirannia manifesta e tirannia velata (per la discussione sulla classificazione delle forme di tirannia in Bartolo, si rimanda a M. D'Addio, *Il tirannicidio*, cit., p. 514-15).

concerneva il criterio di acquisizione del potere⁸⁸. La controversia tra Petit e Gerson sembra vertere insomma sulla 'nudità' del potere esercitato da un singolo per reprimere la tirannia, vale a dire su quale legittimità sia in grado di 'rivestire' l'intervento individuale: la giustificazione etica o quella giuridica basata sull'interpretazione della legge soggettiva o non sanzionata formalmente appare a Gerson inaccettabile. Al piano della legalità viene conferita da Gerson, come anche da Salutati, una importanza fondamentale come garanzia dell'unità dello Stato. Petit risolve il duplice problema della legittimità e della legalità della resistenza al tiranno introducendo il concetto di dovere individuale di difesa del re e del bene comune, disciplinato da un ordine di intervento. Contro il tiranno l'intervento non è una scelta, ma è un dovere: da qui l'inutilità nella prospettiva di Petit dell'accusa formale. Al di là delle specifiche circostanze che sono state cause e sfondo della *Justification*, Petit disegna una comunità politica in cui gli individui sono fortemente responsabilizzati nella difesa del bene pubblico.

Come si è accennato, negli anni successivi alla pubblicazione, i sostenitori delle tesi di Jean Petit e coloro che l'avversavano discussero in profondità i vari argomenti proposti dal teologo della Sorbona, in relazione al tema dell'intervento individuale, della possibilità di uccidere il tiranno e dello spergiuro. Grazie alla *Justification*, la discussione antitirannica raggiunse forse uno dei più alti livelli di consapevolezza e di interesse del tardo Medioevo e le polemiche a cui essa diede vita portarono alla luce una serie di problematiche con cui l'Età Moderna avrebbe dovuto fare i conti.

88. O. Capitani, *I re nudi*, cit., pp. XI-XII.